

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 28 marzo 2007, n. 75/07

DISPOSIZIONI GENERALI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
IN TEMA DI QUALITÀ DEL GAS NATURALE

Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale, si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni:
 - a. “anno termico” è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b. “Area Omogenea di Prelievo” (AOP) è la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$;
 - c. “attività di produzione” è l'attività di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 311/01;
 - d. “attività di Gnl” è l'attività di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione n. 311/01;
 - e. “attività di importazione” è l'attività disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00;
 - f. “attività di stoccaggio” è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *ff*) e *hh*), del decreto legislativo n. 164/00;
 - g. “attività di trasporto” è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
 - h. “Autorità” è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- i. “deliberazione n. 311/01” è la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- j. “densità relativa” è il rapporto tra la densità del gas e quella dell’aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione;
- k. “gas naturale” è una miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e, in misura minore da etano, propano, idrocarburi superiori e gas inerti, tra cui azoto e anidride carbonica;
- l. “gas naturale fuori specifica” è il gas naturale caratterizzato da uno o più parametri di qualità del gas naturale che non rispettano i limiti specificati dall’impresa di trasporto nel proprio codice approvato dall’Autorità;
- m. “gas naturale liquefatto (Gnl)” è il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa;
- n. “giorno gas” è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo;
- o. “impresa di produzione” è l’impresa che svolge l’attività di produzione;
- p. “impresa di Gnl” è l’impresa che svolge l’attività di Gnl;
- q. “impresa di importazione” è l’impresa che svolge l’attività di importazione;
- r. “impresa di stoccaggio” è l’impresa che svolge l’attività di stoccaggio;
- s. “impresa di trasporto” è l’impresa che svolge l’attività di trasporto;
- t. “indice di Wobbe” è il rapporto tra il PCS del gas naturale per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento;
- u. “parametri di qualità del gas naturale” sono i parametri di qualità del gas naturale definiti dall’articolo 3, comma 1;
- v. “Potere Calorifico Superiore (PCS)” è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell’unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni; l’acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l’unità di misura è megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard;
- w. “punto di ingresso della rete di trasporto” è un punto di:
 - i. importazione;
 - ii. immissione da un impianto di stoccaggio;
 - iii. immissione da un giacimento di gas naturale in produzione;
 - iv. immissione da un impianto di Gnl;
 - v. immissione da una rete di trasporto gestita da un’altra impresa di trasporto;
- x. “punto di rugiada degli idrocarburi” è la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi;

- y. “punto di rugiada dell’acqua” è la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell’acqua;
- z. “punto di misura” è un punto nel quale avviene la misura dei parametri di qualità del gas o la misura del solo PCS;
- aa. “punto di misura di una AOP” è il punto di misura, diverso da un punto di ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura del solo PCS del gas naturale ai fini della determinazione del PCS del gas naturale riconsegnato in tutti i punti di riconsegna appartenenti a quella AOP;
- bb. “punto di misura in ingresso” è il punto di misura in corrispondenza di un punto di ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura dei parametri di qualità del gas naturale immesso in quel punto nella rete di trasporto;
- cc. “rete nazionale di gasdotti” è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle Attività produttive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- dd. “reti regionali di gasdotti” sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
- ee. “stato di consistenza” è l’insieme dei documenti relativi agli apparati di misura utilizzati per la determinazione dei parametri di qualità del gas naturale; in particolare per ogni apparato deve essere registrato almeno:
 - i. l’anno di fabbricazione;
 - ii. l’anno di installazione;
 - iii. la marca;
 - iv. i parametri di qualità del gas che l’apparato di misura è in grado di misurare.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Sono tenute al rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento:
 - a. le imprese di trasporto;
 - b. le imprese di importazione;
 - c. le imprese di stoccaggio;
 - d. le imprese di produzione;
 - e. le imprese di Gnl;
 - f. i soggetti proprietari degli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di cui all’articolo 3, comma 1, o del solo PCS del gas naturale, qualora tali apparati di misura siano gli apparati di un punto di misura.
2. Il presente provvedimento non si applica ai gas diversi dal gas naturale.

Titolo II – Misura dei parametri di qualità del gas naturale

Articolo 3

Parametri di qualità del gas naturale

1. Ai fini del presente provvedimento i parametri di qualità del gas naturale, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del gas naturale, sono i seguenti:
 - a. PCS;
 - b. densità relativa;
 - c. indice di Wobbe;
 - d. anidride carbonica – CO₂;
 - e. ossigeno – O₂;
 - f. solfuro di idrogeno – H₂S;
 - g. zolfo da mercaptani – S_{RSH};
 - h. zolfo totale - S_{tot};
 - i. punto di rugiada dell'acqua;
 - j. punto di rugiada degli idrocarburi.

Articolo 4

Misura del PCS del gas naturale

1. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:
 - a. metano – C₁;
 - b. etano – C₂;
 - c. propano – C₃;
 - d. isobutano – iC₄;
 - e. normalbutano – nC₄;
 - f. isopentano – iC₅;
 - g. normalpentano – nC₅;
 - h. esani e superiori – C₆⁺;
 - i. azoto – N₂;
 - j. anidride carbonica – CO₂.
2. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della norma ISO 6976.

Articolo 5

Punti di misura nelle AOP

1. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, dota ogni AOP, in cui ha suddiviso la rete di trasporto gestita, di un solo punto di misura che deve essere attrezzato con l'installazione fissa di uno o più

gascromatografi, propri o di terzi, per la misura in continuo del PCS del gas naturale.

2. L'impresa di trasporto è responsabile per ogni punto di misura nelle AOP e con riferimento al PCS del gas naturale:
 - a. della tempestiva e affidabile misurazione;
 - b. dell'effettuazione dei controlli e delle tarature periodiche degli apparati di misura in modo conforme alla legislazione ed alle norme tecniche di riferimento vigenti in materia o, nel caso di loro incompletezza, al fascicolo tecnico predisposto dal costruttore;
 - c. della telelettura dei dati di misura e del loro utilizzo ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento.
3. L'impresa di trasporto è tenuta a rendere accessibili all'Autorità gli apparati di misura del PCS del gas naturale di ogni punto di misura nelle AOP per eventuali controlli.
4. Nel caso in cui gli apparati di misura del PCS di cui al comma 1 non siano di proprietà dell'impresa di trasporto, il proprietario di tali apparati è tenuto:
 - a. al rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, lettere *a* e *b*;
 - b. ad inviare all'impresa di trasporto interessata, entro il 31 ottobre di ogni anno, dichiarazione scritta di avere ottemperato a quanto previsto dal comma 2, lettera *b*, nell'anno termico precedente;
 - c. ad inviare all'impresa di trasporto entro il 31 ottobre di ogni anno la documentazione attestante le cause delle eventuali mancate disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale tra quelle indicate all'articolo 14, comma 1, riferite all'anno termico precedente e lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre precedente;
 - d. a rendere accessibili all'impresa di trasporto ed all'Autorità i propri apparati di misura per eventuali controlli.

In caso di mancato rispetto da parte del proprietario degli apparati di misura di quanto disposto dal presente comma, è fatto divieto all'impresa di trasporto di utilizzare le misure di tali apparati di misura.

5. L'impresa di trasporto non è tenuta a dotare una AOP di un punto di misura del PCS del gas naturale nel caso di:
 - a. AOP con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto;
 - b. AOP con un unico punto di alimentazione, diverso dal caso di cui alla precedente lettera *a* e da un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi.

Articolo 6

Metodologia di individuazione e modifica delle AOP

1. L'Autorità definisce la metodologia per:
 - a. individuare le AOP;
 - b. confermare o modificare a cadenza mensile i confini delle AOP;

- c. aggiungere nuovi punti di misura in una AOP, a seguito di eccessiva variabilità del PCS, con conseguente individuazione di nuove AOP;
 - d. aggregare più AOP esistenti, a seguito di prolungata assenza di modifiche dei confini delle AOP, con conseguente eliminazione di punti di misura del PCS esistenti;
 - e. individuare un'AOP alternativa per l'attribuzione del valore giornaliero del PCS di una AOP in caso di indisponibilità del valore giornaliero della misura del PCS in una AOP.
2. L'impresa di trasporto applica la metodologia approvata dall'Autorità a partire dall'1 ottobre 2007 e la pubblica sul proprio sito internet.

Articolo 7

Punti di misura in ingresso

1. L'impresa di trasporto dota ogni punto di ingresso della rete di trasporto gestita con un punto di misura dei parametri di qualità del gas naturale in corrispondenza del medesimo punto di ingresso. Tale punto di misura in ingresso deve essere attrezzato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, con apparati di misura, propri o di terzi, con l'installazione fissa di:
 - a. gascromatografi per la misura in continuo dei parametri di qualità di cui alle lettere da *a* a *d*, comma 1, dell'art 3, duplicati per i punti di importazione e per i punti di immissione da impianti di Gnl; il contenuto di ossigeno sarà invece determinato con frequenza trimestrale su un campione istantaneo di gas, prelevato conformemente a quanto previsto al successivo comma 6, lettera *b*, ed analizzato presso un laboratorio accreditato SINAL o SIT;
 - b. altri apparati e sistemi di misura, limitatamente ai parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografi, tranne che per il punto di rugiada idrocarburi e per i composti solforati, per i quali l'impresa di trasporto definisce la frequenza e le modalità di misura.
2. L'impresa di trasporto è responsabile per ogni punto di misura in ingresso e con riferimento ai parametri di qualità del gas naturale di quanto previsto all'articolo 5, comma 2.
3. L'impresa di trasporto è tenuta a rendere accessibili all'Autorità gli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di ogni punto di misura in ingresso per eventuali controlli.
4. Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di cui al comma 1 non siano di proprietà dell'impresa di trasporto, il proprietario di tali apparati è tenuto, con riferimento a tali apparati di misura, al rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 4. Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del gas non assicuri mediante accordi sottoscritti con l'impresa di trasporto il rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 4, l'impresa di trasporto dota il punto di ingresso in questione con propri apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale.
5. L'impresa di trasporto non è tenuta ad attrezzare un punto di ingresso della rete di trasporto gestita degli apparati di misura di cui al comma 1 nel caso di:
 - a. unico punto di alimentazione di una rete di trasporto da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto;

- b. punto di ingresso, diverso dal caso di cui alla precedente lettera *a* e da un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi.
6. L'impresa di trasporto, qualora si avvalga di quanto previsto al comma 5, in alternativa a quanto previsto al comma 1:
 - a. attrezza il punto di ingresso con un sistema di campionamento manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale;
 - b. fa riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715 "Gas naturale – Linee guida per il campionamento" per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola;
 - c. effettua almeno un campionamento al trimestre del gas raccolto con il sistema di cui alla precedente lettera *a*, con successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato SINAL o SIT;
 - d. effettua determinazioni istantanee dei punti di rugiada con frequenza mensile;
 - e. effettua con frequenza mensile la misura di quei parametri di qualità per i quali si sia riscontrato, anche solo una volta, il superamento dei limiti di specifica a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui i suddetti parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, la misura potrà essere effettuata con la frequenza di cui alla precedente lettera *c*.

Articolo 8

Intercettazione del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto per fuori specifica

1. È fatto divieto di immettere nella rete di trasporto:
 - a. gas naturale fuori specifica;
 - b. gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio.
2. L'impresa di trasporto, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, intercetta il gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della rete di trasporto gestita qualora tale fuori specifica non garantisca la sicurezza dell'impiego del gas naturale da parte di clienti finali direttamente o indirettamente serviti dalla rete di trasporto interessata dal gas naturale fuori specifica.
3. L'impresa di trasporto effettua l'intercettazione di cui al comma precedente nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento quali-quantitativo delle reti da essa operate.
4. L'impresa di trasporto può continuare ad accettare in un punto di ingresso l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o più parametri di qualità del gas naturale al di

fuori delle specifiche previste, ove sia possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica.

5. L'impresa di trasporto, in caso di intercettazione di un punto di ingresso della rete di trasporto gestita, ne dà tempestivamente comunicazione scritta agli utenti del servizio di trasporto coinvolti, al soggetto, impresa di importazione o impresa di Gnl o impresa di produzione o impresa di stoccaggio o altra impresa di trasporto, che abbia immesso fisicamente il gas naturale fuori specifica, e all'Autorità.
6. Il divieto di cui al precedente comma 1 si applica anche al caso di immissione di gas naturale nella rete di distribuzione mediante carro bombolaio.

Titolo III – Indisponibilità delle misure dei parametri di qualità del gas naturale

Articolo 9

Misura oraria disponibile del PCS del gas naturale

1. La misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate nell'ora considerata, il PCS è stato validamente rilevato per almeno la metà delle misure effettuate.

Articolo 10

Misura giornaliera disponibile del PCS del gas naturale

1. La misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure orarie riferite al giorno gas considerato, sono disponibili le misure orarie relative ad almeno 12 (dodici) ore anche non consecutive.

Articolo 11

Indisponibilità della misura giornaliera del PCS del gas naturale in una AOP

1. L'impresa di trasporto, nel caso in cui per un punto di misura di una AOP non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, attribuisce al punto di misura la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata nello stesso giorno gas in un'AOP alternativa, individuata ai sensi della metodologia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
2. L'impresa di trasporto, qualora per un punto di misura di una AOP, per il quale non sia stata disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il nono giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dal decimo giorno gas è tenuta ad effettuare con frequenza giornaliera il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste all'articolo 7, comma 6, lettere a e b, e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato da un laboratorio accreditato SINAL o SIT.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale relativa ad un giorno gas, l'impresa di trasporto considera nei giorni gas in cui è risultata indisponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale e nei quali non è stato ancora effettuato il campionamento, il PCS medio mensile del mese precedente in quel punto di misura.
4. L'impresa di trasporto è comunque tenuta a rendere nuovamente disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale entro il quindicesimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato.

Articolo 12

Indicatore di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale

1. Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale, nel presente provvedimento si fa riferimento all'indicatore percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.

Articolo 13

Livello generale di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale

1. Il livello generale di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP è definito nella tabella A.

Tabella A – Livello generale di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale

Indicatore	Livello generale
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa <i>DISP_{PCS}</i>	96%

2. Il livello effettivo di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale relativo all'indicatore "Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa" *DISP_{PCS}* si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante la seguente formula:

$$DISP_{PCS} = \frac{N_{PCS} + N_{PCSFsab}}{N_{PCS} + N_{PCSFsc} + N_{PCSFsab}} \times 100$$

dove:

- a. N_{PCS} è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa;
- b. $N_{PCSFsab}$ è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per le cause indicate all'articolo 14, comma 1, lettere a e b;

- c. N_{PCSFSc} è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per le cause indicate all'articolo 14, comma 1, lettera c.
3. Il livello effettivo di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale è calcolato per ogni mese e per ogni punto di misura di una AOP.

Articolo 14

Cause dell'indisponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale

1. L'impresa di trasporto registra le cause dell'indisponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale con riferimento a:
 - a. cause di forza maggiore, intese come eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b. cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;
 - c. altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a* e *b*, comprese le cause non accertate.
2. Per le misure orarie del PCS del gas naturale le cui cause di indisponibilità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere *a* e *b*, l'impresa di trasporto documenta la causa dell'indisponibilità della misura.

Titolo IV – Obblighi di registrazione, comunicazione ed informazione

Articolo 15

Registrazione di informazioni e di dati

1. L'impresa di trasporto predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alle attività regolate dal presente provvedimento.
2. L'impresa di trasporto registra per ogni punto di misura:
 - a. il codice univoco con cui identifica il punto di misura e la sua ubicazione, distinguendo tra punti di misura di una AOP e punti di misura in ingresso della rete di trasporto, a loro volta suddivisi tra punti di importazione, punti di immissione da un impianto di stoccaggio, da un impianto di produzione, da un impianto di Gnl e da una rete di trasporto gestita da un'altra impresa di trasporto;
 - b. le grandezze misurate distinguendo tra PCS del gas naturale e parametri di qualità del gas;
 - c. il soggetto che è proprietario degli apparati di misura;
 - d. per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera *b* e per ogni giorno gas, nel caso di misura con gascromatografo:
 - i. il numero di ore nelle quali è stata disponibile la misura;

- ii. il numero di ore nelle quali la misura non è stata disponibile, distinguendo in base alle cause di cui al precedente articolo 14, comma 1;
- e. per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera *b* e per ogni mese, nel caso di misura con analisi di un campione di gas naturale, il numero dei campioni analizzati;
- f. lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre di ogni anno.

Articolo 16

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

1. Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, l'impresa di trasporto:
 - a. mantiene gli strumenti di cui all'articolo 15, comma 1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
 - b. assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c. conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a (cinque) 5 anni termici successivi a quello a cui si riferiscono le informazioni ed i dati.

Articolo 17

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

1. A partire dal 2006 l'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento al 30 settembre dell'anno termico precedente:
 - a. i punti di misura di una AOP e la relativa ubicazione, distinguendo tra:
 - i. quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo;
 - ii. quelli con apparati di misura di proprietà e quelli di terzi;
 - b. i punti di misura in ingresso della rete di trasporto e la relativa ubicazione, distinguendo tra:
 - i. quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo;
 - ii. punto di immissione da importazione, da impianto di stoccaggio, da giacimento di gas naturale in produzione, da impianto di Gnl e da altra rete di trasporto;
 - iii. quelli con apparati di misura di proprietà e quelli di terzi;
 - iv. quelli dotati e quelli non dotati di altri apparati di misura dei parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografo.
2. A partire dal 2007 l'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno, per ciascun mese dell'anno termico precedente:

- a. per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso della rete dotati di gascromatografo:
 - i. il numero dei giorni nei quali sono disponibili le misure distinguendo tra misure del PCS e dei parametri di qualità del gas;
 - ii. il numero dei giorni nei quali non sono disponibili le misure, distinguendo tra misure del PCS e misure dei parametri di qualità del gas e tra le cause di cui al precedente articolo 14, comma 1;
 - iii. il numero di misure orarie disponibili distinguendo tra misure del PCS e dei parametri di qualità del gas;
 - iv. il numero di misure orarie che non sono disponibili, distinguendo tra misure del PCS e misure dei parametri di qualità del gas e tra le cause di cui al precedente articolo 14, comma 1;
 - b. per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso della rete non dotati di gascromatografo, il numero di campioni di gas analizzati.
3. L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

Articolo 18

Obblighi di informazione dell'impresa di trasporto

1. L'impresa di trasporto evidenzia nel verbale mensile di misura inviato agli utenti del servizio di trasporto:
 - a. i giorni gas per i quali la misura giornaliera del PCS del gas naturale è risultata indisponibile;
 - b. precisa le modalità con le quali la misura è stata stimata.
2. A partire dall'1 aprile 2006 l'impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese:
 - a. i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del gas naturale per ogni punto di ingresso della rete di trasporto;
 - b. per il mese precedente a quello in corso, l'elenco delle cabine Remi, con l'AOP di appartenenza e il PCS medio del gas naturale per ogni AOP.
3. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, qualora rilevi la presenza di gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della rete di trasporto, ne dà tempestivamente comunicazione scritta agli utenti del servizio di trasporto coinvolti.

Articolo 19

Obblighi di informazione delle imprese di importazione, di Gnl, di produzione e di stoccaggio

1. Le imprese di importazione, di Gnl, di produzione e di stoccaggio sono tenute a dare tempestivamente comunicazione scritta all'impresa di trasporto ed agli utenti del proprio servizio coinvolti nei casi di immissione in un punto di ingresso della rete di trasporto di:
 - a. gas naturale fuori specifica;

- b. gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio.

Titolo V – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. L'impresa di trasporto:
 - a. entro il 31 marzo 2006 comunica all'Autorità la metodologia di cui all'articolo 6, comma 1;
 - b. entro il 30 settembre 2007 attua quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per i punti di misura esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - c. entro 12 mesi a partire da quello in cui la stessa impresa di trasporto decide di aggiungere un punto di misura in corrispondenza di una nuova AOP, ai sensi della procedura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c, attua quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, per tale punto di misura.
2. Fino al 30 settembre 2007:
 - a. la misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate nell'ora considerata, il PCS è stato validamente rilevato per almeno una misura effettuata;
 - b. la misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure orarie riferite al giorno gas considerato, è disponibile almeno una misura oraria ai sensi della precedente lettera a.
3. Negli anni termici 2006-2009:
 - a. al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale si fa riferimento all'indicatore percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa;
 - b. con riferimento all'indicatore di cui alla lettera precedente, il livello effettivo di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale nei punti di misura di una AOP è calcolato con le stesse modalità definite all'articolo 13, comma 2, considerando le misure giornaliere disponibili anziché le misure orarie disponibili;
 - c. il livello generale di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP è definito nella tabella B.

Tabella B – Livello generale di disponibilità delle misure giornaliere del PCS del gas naturale per gli anni termici 2006-2009

Indicatore	Livello generale	
	Dall'1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007	Dall'1 ottobre 2007 al 30 settembre 2009
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa - $DISP_{PCS}$	90%	93%

Articolo 21

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 ottobre 2005.